LA CORTE DEI CONTI SUGLI INCENTIVI AL PERSONALE ED AI SEGRETARI

di Arturo Bianco

Il trattamento economico dei segretari cui rapportare il tetto dei compensi per i diritti di rogito deve essere calcolato sulla base di quello effettivamente corrisposto dall'ente e non di quello teoricamente spettante. In assenza della costituzione del fondo e di mancata adozione degli atti di programmazione non si possono erogare gli incentivi per le funzioni tecniche. Sono queste alcune delle più importanti indicazioni dettate dai più recenti pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in materia di incentivazione del personale e dei segretari.

IL CALCOLO DEL TETTO DEI DIRITTI DI ROGITO

Il tetto dei compensi che possono essere erogati come diritti di rogito ai segretari deve essere calcolato sulla base del trattamento economico effettivamente erogato e non di quello teoricamente spettante. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia n. 3/2021.
La norma di riferimento è dettata nell'articolo 10 del d.l. n. 90/2014 e la nozione di trattamento economico è invece contenuta nell'articolo 37 del CCNL 16.5.2021.
Il parere fa proprie le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5183/2015 e nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 15/2008.
La sentenza, anche se riferita alle regole in vigore precedentemente, chiarisce che "l'analisi letterale della disposizione induce alle medesime conclusioni; infatti lo stipendio in godimento di cui al citato art. 41 non può essere inteso come retribuzione spettante in astratto, atteso che in tanto esso è goduto in quanto è maturato a seguito ed in virtù della prestazione di servizio effettivamente svolta". Per la citata deliberazione della sezione autonomie della magistratura contabile "è proprio la necessità di tenere conto dei principi generali dell'ordinamento che esclude di poter accedere ad una interpretazione della norma di cui trattasi nel senso di darne una lettura secondo cui i diritti di rogito possano essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio svolto". In questa direzione vanno anche le esigenze di certezza nella determinazione degli oneri e di evitare aggravi di spesa.

LE CONDIZIONI PER LA EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE

La mancata costituzione del fondo e la mancata adozione degli atti di programmazione fa venire meno le condizioni per la erogazione degli incentivi legati alle specifiche progettualità.
E' questa la conclusione cui perviene la deliberazione della sezione regionale di controllo

della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna n. 94/2021.
Leggiamo testualmente che "nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il Piano Performance non siano stati approvati dall'ente nell'esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata perfezionata lacontrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengono a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell'ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare specifiche progettualità (rectius, i risultati gestionali conseguiti in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati)".
Si deve pervenire a tale conclusione sulla base della considerazione che per la erogazione del salario accessorio occorre rispettare le seguenti condizioni: "stanziamento nel bilancio di esercizio delle risorse per il trattamento accessorio per il personale; costituzione, entro la prima parte dell'esercizio di riferimento, del fondo tramite il quale tali risorse, stabili e variabili, sono vincolate al trattamento accessorio e sono altresì quantificate nonché certificate dall'organo di revisione dell'ente; sottoscrizione, entro il medesimo periodo, del contratto decentrato annuale che rappresenta il titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione dell'ente che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, è registrata all'atto della sottoscrizione del contratto e imputata contabilmente, nel fondo pluriennale vincolato, agli esercizi in cui la medesima obbligazione viene a scadenza o diviene esigibile".
Inoltre, *"le risorse destinate a specifiche progettualità sono, come tali, risorse variabili assegnate in ragione dei risultati raggiunti nell'ambito del ciclo della performance",* quindi ove non utilizzate vanno in economia al bilancio dell'ente.
Infine, *"Se la mancata realizzazione delle specifiche progettualità alle quali le risorse decentrate sono correlate impedisce l'erogazione di queste ultime, l'impossibilità di riportare sull'esercizio successivo risorse variabili sussiste a fortiori nel caso, come quello in esame, di mancata approvazione da parte dell'ente dei documenti di programmazione e di conseguente mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate".*